



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022 PER
L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
PER LA DURATA DI ANNI DUE
(2026 – 2027)



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc...)
Ente affidante	Comune di Bovolone
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società "in house"
	• Codice fiscale e denominazione organismo in house: 03062710235 – ESA-Com. S.p.A. • Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: n. azioni 71 - % sul ca- pitale sociale 0,07% • Non sono presenti partecipazioni private al capitale della Società • La presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house è assicurata dalle disposizioni statutarie; • Indicazione della disciplina e delle clausole relative al controllo analogo: - artt. 12-bis e 34-bis dello Statuto di ESA-Com. S.p.A. (https://www.esa-com.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/atti-amministrativi-general/statuto); - Convenzione per il regolamento di attuazione del controllo analogo sulla so- cietà (https://www.esacom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-ge-nerali/atti-general/atti-amministrativi-general/atti-amministrativi-gene-rali/regolamento-per-il-controllo-analogo) • Non sono presenti patti parasociali; • Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produ- zione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: art. 1, lett. c) dello Statuto. In concreto, tale requisito ri- sulta soddisfatto tenuto conto dei dati di fatturato dell'ultimo triennio; • Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria: no
Durata del contratto	biennale 2026/2027



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Importo dell'affidamento	Valore stimato dell'affidamento: € 85.613,60 oltre Iva di legge
Affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Bovolone (VR)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	D.ssa Michela Lucchini
Area/Servizio	Settore n. 1 Servizi alla persona
Ente di riferimento	Comune di Bovolone
Contatti	Pec: protocollo@pec.comune.bovolone.vr.it Tel: 045-6995243
Data di redazione	novembre 2025



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

PREMESSA

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria in relazione all'affidamento "in house" dei servizi cimiteriali presso i tre cimiteri insistenti sul territorio comunale di Bovolone per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

L'obiettivo è quello di illustrare i presupposti giuridici, gestionali ed economico - finanziari alla base della modalità di affidamento prescelta in seno alle opzioni consentite dal vigente ordinamento giuridico nel rispetto dei requisiti e degli obblighi a tale scopo richiesti.

Ad oggi, l'articolo 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" stabilisce che l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, e dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis l. n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali.

In ogni caso la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Vista la recente normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza a riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina di settore analizzando il quadro normativo di riferimento anche con riguardo ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali, illustrando le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi da assegnare in gestione;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza ai dettami degli articoli 1, 2 3 e 7 del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto concerne il regime speciale degli affidamenti in house, prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”*.

È dunque in riferimento a tali obiettivi che il Comune di Bovolone, ente competente all'affidamento dei servizi cimiteriali, predispone la presente Relazione per motivare scelta di affidare il servizio di cui trattasi alla partecipata dal Comune, con il sistema in house providing.

In particolare con la Relazione si intende individuare:

- la sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la forma di affidamento prescelta;
- i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per l'affidamento “in house”.

L'obiettivo dell'affidamento del servizio sopra citato, a favore della società ESA-Com Spa, è quello di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo, nonché mantenere il livello qualitativo dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e della qualità dei servizi.

Si intende inoltre relazionare in merito alla congruità economica delle condizioni dell'affidamento, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ora, secondo i dettami del Codice, è necessario esplicitare i benefici per la collettività, che qualificano il servizio in oggetto come servizio pubblico locale, “anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

In ordine agli obiettivi di universalità e socialità, il servizio suesposto rispetta, per sua intrinseca costituzione, tali finalità.

Da un lato esiste una pluralità di beni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, uniti da una destinazione comune (universalità), dall'altro lato la socialità rappresenta uno strumento teso a favorire la tendenza dei cittadini alla convivenza sociale.

Il servizio cimiteriale, sempre per sua intrinseca costituzione, rispetta altresì gli obiettivi di efficienza, cioè di minori costi possibili, di economicità, quindi di attenzione ai costi, e di qualità del servizio, intesa come garanzia all'uso o alla funzione cui è destinato l'oggetto del servizio stesso.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ricondurre questi ultimi obiettivi al mero rispetto del “prezzo di mercato” sicuramente sarebbe una visione riduttiva e penalizzante del concetto di “beneficio per la collettività”. Tale concetto non si ispira solamente al principio della convenienza economica, ma deve essere considerato nell’unitarietà di tre presupposti relativi alla scelta del soggetto gestore del servizio, riassumibili in visione sistemica, autonomia decisionale ed equilibrio economico.

In estrema sintesi:

- la visione sistemica dell’operatore va intesa come insieme di persone che opera in modo coordinato per il raggiungimento di una finalità comune;
- l’autonomia decisionale del soggetto economico garantisce il rispetto di finalità a lungo termine, non funzionali a persone o a organizzazioni che in svariate forme “possono controllare” dall’esterno l’agire dell’azienda;
- l’equilibrio economico è quella condizione che consente all’azienda di non ricorrere per la sopravvivenza al sostegno di entità e di economie esterne che potrebbero interferire nei processi decisionali.

La convenienza economica nella gestione di un servizio relativo a un bene collettivo non significa, dunque, tentare di conseguire un mero risparmio in termini di costi ma significa garantire un soggetto gestore, le cui utilità economiche non ricadano nella sfera della stessa azienda, ma assumano alto valore sociale, anche e non necessariamente misurabile in ricavi per l’azienda.

Tale garanzia trova sicuramente la sua concretizzazione nel “controllo analogo” che, come definito all’art. 2, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è *“la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”*.

La coesistenza nel soggetto “*in house*” dei presupposti sopra esplicitati, in virtù della partecipazione pubblica e del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione Comunale, è di per sé condizione sufficiente per giustificare il mancato ricorso al mercato nell’affidamento del servizio, ma, proprio in conseguenza del citato controllo analogo e per dare conto dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, è doveroso esplicitare anche la congruità del “prezzo di mercato”, tenendo presente che il servizio cimiteriale non rientra tra le categorie merceologiche (DPCM 24 dicembre 2015) per le quali sussiste anche per gli Enti Locali l’obbligo del ricorso per gli affidamenti ai Soggetti Aggregatori, e che per il servizio cimiteriale non risultano attive convenzioni Consip.

SEZIONE A

A.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. La disciplina europea e la normativa sulla gestione dei servizi pubblici locali

Rilevante ai fini del presente documento è innanzitutto la disciplina relativa all’*in house providing*

Si tratta di istituto di origine pretoria comunitaria che si sostanzia nell’affidamento diretto di un servizio disposto dall’Amministrazione in favore di un soggetto, costituito in forma di società di capitali, solo formalmente terzo rispetto alla stessa, ma che in realtà ne costituisce braccio operativo. La relazione tra Amministrazione affidante e società affidataria è solo apparentemente intersoggettiva, in virtù di una serie di vincoli che legano stazione appaltante e ente affidatario e fanno sì che gli obiettivi strategici



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

e le decisioni più significative relative alla vita della società siano definiti dall'Amministrazione che esercita

il controllo. L'*in house providing* si pone quindi come una forma di autoproduzione di un servizio che l'amministrazione, anziché assumere su di sé, affida ad un organismo sul quale esercita pieno potere di direzione e controllo.

Tale affidamento, che si risolve in una deroga alle regole dell'evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo solo in presenza di precisi elementi, enucleati per la prima volta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella c.d. sentenza Teckal del 18 novembre 1999. La Corte in particolare ha affermato: *“La direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, è applicabile ove un'amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale - ipotesi che non ricorre nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona da esso giuridicamente distinta un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano -, un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice o meno”*.

Sul quadro così delineato, si innesta la direttiva 24/2014/UE in materia di appalti pubblici che contiene la prima disciplina positiva dell'*in house* e all'art. 12 par. 1 stabilisce che la normativa sull'evidenza pubblica ivi dettata non si applica in presenza di tre condizioni:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b. oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il medesimo articolo precisa poi che il controllo analogo ricorre quando l'amministrazione aggiudicatrice esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Il requisito del controllo, da una nozione formale derivante dalla partecipazione totalitaria, viene così ricondotto a una nozione funzionale che fa riferimento alla concreta direzione della attività della società.

Il panorama normativo di riferimento è stato in seguito arricchito dal legislatore nazionale che è intervenuto con la normativa interna di recepimento delle regole dettate dall'Unione Europea.

2. La normativa nazionale

Ai fini dei servizi oggetto della presente relazione, occorre analizzare la normativa nazionale di settore, ai fini della quale rilevano:

- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- D. Lgs. n. 36 del 01/03/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- D. Lgs. n. 201 del 23/12/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Se ne illustrano di seguito i tratti salienti:

1. **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare:
 - L’articolo 2 recante “Definizioni”, il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
 - «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
 - «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
 - «società»: gli organismi di cui al titolo V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. n. 2615-ter del codice civile;
 - «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
 - «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
 - «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
 - L’articolo 3 recante “Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società anche consortili costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

- L'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", comma 2, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- L'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
 - al comma 1 che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - al comma 2 che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
 - al comma 3 che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- L'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
 - al comma 1 che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - al comma 2 che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- L'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

➤ L'articolo 16 recante "Società in house", che prevede:

- al comma 1 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- al comma 2 che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
- al comma 3 che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- al comma 3-bis che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

2. D.Lgs. 18 aprile 2013 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare:

➤ "Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)"



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è ricompreso anche l'affidamento in house providing a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- Principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Il codice dei contratti pubblici ha colto l'importanza del presidio dell'ANAC sui rapporti di affidamento *in house providing* e ha riservato alla stessa ANAC specifici compiti di presidio sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti. Questa correlazione tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici è stata rilevata anche dalla Deliberazione della Corte dei conti Veneto n. 145/2023 nella quale i magistrati contabili evidenziano come, all'onere di motivare il mancato ricorso al mercato “*si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblicie che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*”.

Con il suddetto passaggio si vuole rimarcare l'inalterata competenza in capo ad ANAC nel censire e monitorare i contratti ricadenti nell'ambito dei rapporti *in house providing*; il c. 5 dell'art. 23 del D. Lgs. 36/2023 prevede infatti quanto segue: “5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. (...)”.

Il quadro normativo relativo agli affidamenti in house è poi completato con il rimando effettuato dal nuovo Codice Contratti alle disposizioni contenute nel decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica circa le modalità di affidamento in house providing (D.Lgs. 201/2022).

3. **D. Lgs. 23/12/2022, n. 201** “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 con particolare riferimento ai seguenti articoli:
 - Principi Generali - Art.3 comma 2: “L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

- Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale - art. 14 comma 2 e comma 3 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”
- Affidamento a società in house art. 17 comma 2: “Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”
- Durata dell'affidamento e indennizzo art. 19 comma 1: “Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

A.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO E SCHEMI DI ATTO

In attuazione del decreto legislativo 201/2022, art. 8, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale dello scorso 31 agosto 2023, rubricato - "Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete" - ha adottato, lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2).

Sulla base di tale schema vengono riportati nella tabella che segue gli indicatori di qualità che saranno considerati nella gestione delle "Servizio Cimiteriale":

Descrizione	Tipologia indicatore	Applicazione ai Servizi cimiteriali
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	non applicabile in quanto le tariffe sono stabilite dall'Ente
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

In merito allo schema di contratto di servizio si farà riferimento allo schema tipo approvato con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16/05/2025.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SEZIONE B

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Caratteristiche del servizio: inquadramento del servizio oggetto dell'affidamento, con riferimento agli obiettivi finali previsti e descrizione dei principali standard tecnici, qualitativi e quantitativi del servizio.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

La gestione dei servizi cimiteriali riveste particolare importanza per il Comune che, attraverso l'affidamento alla propria società in house, ha l'obiettivo di:

- pianificare e programmare i servizi in modo da contenere i costi gestionali e limitare i costi della struttura comunale alle sole funzioni prevalenti e di indirizzo e controllo;
- migliorare la gestione del servizio pubblico al fine di garantire uno standard elevato dei servizi prestati a tutela dell'efficienza del servizio pubblico locale.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza. A questi principi ESA-Com S.p.A. dovrà sempre attenersi per il conseguimento di tali obiettivi.

Nello specifico sono comprese nella gestione del servizio tutte le attività inerenti la gestione delle sepolture:

- inumazione feretro a terra;
- inumazione in campo indecomposti;
- tumulazione feretro in tomba di famiglia interrata;
- tumulazione feretro in tomba di famiglia parzialmente interrata (all'americana);
- tumulazione feretro in tomba di famiglia casello – loculo con apertura laterale;
- tumulazione feretro in loculo con apertura frontale;
- tumulazione cassetina resti mortali o urna ceneri in loculo con apertura frontale;
- tumulazione cassetina resti mortali o urna ceneri in loculo con apertura laterale e tombe di famiglia;
- esumazione ordinaria / straordinaria;
- estumulazione ordinaria / straordinaria da loculo / celletta;
- collocazione urna ceneraria in celletta;
- collocazione cassetina resti mortali in celletta;
- sversamento ceneri o resti mortali in cinerario comune o ossario comune.

Modalità di erogazione del servizio

Per l'espletamento dei servizi sopra riportati ESA-Com dovrà assicurare l'intervento del proprio personale addetto entro 24 ore dalla richiesta per interventi normali, ed entro 5 ore dalla richiesta per interventi urgenti.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

La richiesta di intervento potrà essere inoltrata direttamente dall'Ufficio Polizia Mortuaria e dovrà sempre essere comunicata alla ditta per iscritto (via fax o via mail). Eventuali comunicazioni telefoniche potranno intervenire ma mai si dovranno ritenere ufficiali richieste di servizio.

Il personale dovrà, con riferimento alle operazioni di tumulazione e inumazione, trovarsi sul luogo di esecuzione dell'operazione con congruo anticipo rispetto all'inizio del lavoro, avendo cura che all'arrivo della salma o dei resti cinerari si sia già provveduto alla predisposizione della sepoltura, al montaggio delle apparecchiature di sollevamento, quando necessarie, ed alla preparazione dell'impasto di chiusura.

Durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, alle quali possono assistere sia i familiari richiedenti (escluse le esumazioni ed estumulazioni con riduzione dei resti mortali in cassetta ossario) o un incaricato dell'Amministrazione Comunale, il personale addetto dovrà mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di Legge e di Regolamento dei servizi cimiteriali.

Qualora durante le operazioni di scavo venissero rinvenuti resti mortali, questi dovranno essere immediatamente trasferiti nell'ossario; in caso di individuazione di linee elettriche e/o idrauliche, invece, il lavoro dovrà essere immediatamente sospeso. In entrambi i casi dovrà essere data sollecita comunicazione all'Amministrazione e all'Ufficio Servizi Demografici comunale.

Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno consegnati ai familiari e, in assenza di questi, al responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali per la restituzione alle famiglie.

Gli addetti alle operazioni suddette sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi problema, contrattempo o inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Quando le condizioni di emergenza ed i tempi non lo consentano, il personale dovrà essere in grado di porvi rimedio immediatamente, nel rispetto delle leggi e della volontà dei familiari, segnalando successivamente la prestazione effettuata.

Costi per l'ente locale e per gli utenti:

Facendo riferimento alle annualità precedenti, il valore stimato del servizio è pari ad € 41.560,00 annui oltre Iva di legge, calcolato su un numero presunto di operazioni cimiteriali annuali, come segue:

Voce	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Inumazione campo	€ 220	20	€ 4.400
Inumazione scavo a mano	€ 600	2	€ 1.200
Tumulazione in tomba di famiglia	€ 290	22	€ 6.380
Tumulazione loculo di testa	€ 200	40	€ 8.000
Ossario resti materiali e ceneri	€ 120	34	€ 4.080
Esumazioni straordinarie con scavo a mano	€ 740	5	€ 3.700
Esumazioni straordinarie	€ 360	10	€ 3.600
Estumulazioni straordinarie	€ 360	15	€ 5.400
Estumulazioni ordinarie	€ 320	15	€ 4.800
TOTALE			€ 41.560



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

L'importo complessivo del servizio è presunto in € 85.613,60 per il periodo contrattuale, a misura, (di cui € 2.493,60 per gli oneri per la sicurezza) Iva 22% esclusa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/23, il costo della manodopera stimato è pari ad € 72.771,56 (pari all'85% dell'importo complessivo dell'appalto), ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto sarà il Contratto Igiene Ambientale FISE ASSOAMBIENTE.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente in base al numero e alla tipologia delle operazioni cimiteriali effettivamente svolte previa verifica del prospetto mensile trasmesso dalla società.

In considerazione della natura del servizio affidato, il Comune resta titolare dell'approvazione delle tariffe dei servizi.

In sintesi, l'appalto dei servizi cimiteriali implica un impegno economico diretto per l'ente locale, che si traduce in un corrispettivo contrattuale all'appaltatore, commisurato alla tipologia di operazione cimiteriale posta in essere, mentre gli utenti sostengono costi attraverso le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale per i servizi ricevuti. Tale modalità consente all'amministrazione di mantenere il controllo sulla qualità e l'efficienza dei servizi in esame, garantendo al contempo la sostenibilità economica per la collettività.

Caratteristiche del servizio: indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici

Dal punto di vista societario, ESA-Com S.p.A. è attualmente configurata come società in House providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti la società:

Atto Costitutivo del notaio Lucio Lombardi in data 26 luglio 2000, rep. n. 61631, Raccolta n. 11.087 è stata costituita la società ECO-CISI S.p.A. (ora ESA-Com S.p.A.) con sede in Nogara (VR) via A. Labriola, 1, previa deliberazione dei seguenti Consigli Comunali:

1. Consorzio Intercomunale Servizi Integrati (CISI) verbale Assemblea n.9 del 23/06/2000;
2. Comune di Vigasio Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2000;
3. Comune di Nogara Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/07/2000;
4. Comune di Nogarole Rocca Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/07/2000;
5. Comune di Salizzole Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2000;
6. Comune di Roverchiara Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/07/2000;
7. Comune di San Pietro di Morubio Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2000;
8. Comune di Gazzo Veronese Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/07/2000;
9. Comune di Sorgà Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2000;
10. Comune di Trevenzuolo Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/07/2000.

In date successive hanno acquisito azioni della società i seguenti comuni: Terrazzo, Oppeano, Belfiore, Angiari, Casaleone, Concamarise, Palù, Isola della Scala, Erbè, Isola Rizza, Ronco all'Adige, Bevilacqua, San Giovanni Lupatoto, Bovolone, Zevio e Minerbe.

In seguito a procedura di liquidazione le azioni di Eco Cisi S.p.A., sono state cedute ad AMIA S.p.A. con atto notarile redatto dal notaio Andrea Lanza in data 23/07/2012 rep. n. 7.105 registrato presso l'Ufficio registro di Verona 1 in data 26/07/2012 al n. 14.240 serie 1T, che a seguito di trasferimento di azioni da parte del liquidatore dr. Marco Ghelli CISI

S.p.A. in liquidazione ha trasferito a CAMVO S.p.A. n. 48.258 azioni giusta annotazione del 23/11/2010 sul Libro Soci. In data 02 dicembre 2011 con Verbale di Assemblea Straordinaria redatto dal Notaio Lucio Lombardi Rep. n. 83.713 Racc.

n. 21.751 è stato modificato lo statuto sociale negli artt.1,3,6,7,15 ed è stato inserito l'art. 34-bis "Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto".



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Per quanto riguarda il Comune di Bovolone, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2021 è stata disposta l'adesione alla società ESA-Com SpA mediante l'acquisto di quote azionarie pari allo 0,07 % delle totali, per un importo di € 71,00.

Con le modifiche statutarie approvate dall'assemblea sociale di ESA-Com. S.p.A. in data 22 dicembre 2017 sono state recepite le direttive in materia di società in House; più nello specifico sono stati modificati gli artt. 1, 34 bis e inserito il nuovo art. 12 bis.

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica della società: così come da proposte di seguito riportate;

- *Capitale interamente pubblico;*
- *Controllo analogo;*
- *Previsione che oltre l'80% del fatturato della società derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci;*
- *Inserimento della possibilità di svolgere ulteriori attività rivolte anche a finalità diverse da quelle che costituiscono l'oggetto dei compiti effettuati in favore degli enti soci, fermo restando i vincoli imposti dal Testo Unico e sussistendo nel contempo la condizione del conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza in relazione all'attività principale della società;*

Statuto vigente

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "ESA-Com S.p.A."

Articolo 1 Denominazione e natura giuridica

La società è denominata "ESA-Com S.p.A."; essa opera in conformità al modello gestionale in House, come disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno vigente.

La Società:

- a) è a capitale interamente pubblico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) è soggetta all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste e richiamate dal presente Statuto
- c) effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci, direttamente o per il tramite di Società a capitale interamente pubblico, ai sensi e con le modalità previste dalla legge; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato- che può essere rivolta anche a finalità diverse – è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 12 – bis. Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto:

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del

T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo". I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 34 – bis. Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto

ESA-Com S.p.A. Gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in House, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto. ESA-COM

S.p.A gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in House, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo Analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto. Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ECO CISI S.p.A.", sottoscritto dai soci.

Il T.U. sulle Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) differenzia il modello in House "unipersonale" da quello "pluripersonale" a partecipazione congiunta facendo espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 del nuovo Codice (art. 2 lett. d) T.U.). Per quanto attiene ai modelli pluripartecipati, la fattispecie è dunque disciplinata dal Nuovo Codice all'art. 5, c. 4 e 5, dove si dispone espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. Nel caso di specie tutti i soci di ESA-Com. S.p.A. hanno sottoscritto, nella forma di convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 il regolamento di attuazione del controllo analogo congiunto fra i soci che si allega in copia alla presente relazione. Nel regolamento sono indicate le forme per l'esercizio del controllo analogo congiunto esercitato dai soci che si concretizzano in controllo preventivo (art.5) controllo contestuale (art.6) e controllo finale (art.7).

In seguito alle modifiche statutarie in data 01/12/2011 i rappresentanti dei comuni di Angiari, Belfiore, Gazzo Veronese, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Casaleone, Concamarise, Isola della Scala, Palù, Erbe, e della società CAMVO S.p.A. hanno sottoscritto convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per il Regolamento di Attuazione del Controllo Analogo Congiunto sulla Società, e successivamente in data 30/12/2011 il comune di Isola Rizza e il 27/02/2013 anche il socio AMIA S.p.A. hanno sottoscritto la stessa convenzione.

In base all'art. 3, commi 2, 3, 4 dello statuto la società, potrà effettuare le seguenti attività:

comma 2.

- a) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi: lo spazzamento; la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, anche adibite a verde; la loro eventuale manutenzione; la rimozione di neve; realizzare i relativi



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

impianti ed opere;

- b) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali anche pericolosi, compreso il movimento terra, il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- c) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;
- d) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di isole ecologiche, punti ecologici e piattaforme ecologiche presso cui indirizzare i vari produttori di rifiuti per lo stoccaggio dei rifiuti stessi ed il successivo loro riutilizzo per produzione di energia od eventuale smaltimento in altre forme;
- e) provvedere al calcolo della tariffa prevista dal DPR 158/1999 alla sua riscossione previa emissione delle relative fatture, provvedendo alla stesura del piano finanziario annuale di riferimento per la tariffa stessa."

comma 3. La società potrà, altresì provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, a studi, ricerche, iniziative al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

comma 4. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

Risultati degli ultimi esercizi:

risultato di esercizio 2024	840.343 euro
risultato di esercizio 2023	705.840 euro
risultato di esercizio 2022	21.772 euro
Risultato di esercizio 2021	60.551 euro
Risultato di esercizio 2020	74.782 euro

La configurazione della società nel modello in house providing fa sì che i modelli di governance e i meccanismi gestionali siano compatibili con le previsioni normative in materia di controllo analogo della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

Infatti la società è soggetta alla direzione, coordinamento e controllo del Comune di Bovolone che trovano espressione nella verifica degli aspetti gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta, nonché la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. Tali attività garantiscono l'esercizio di un controllo cd. analogo a quello esercitato dal Comune sui propri uffici garantendo costante il flusso di informazioni generali sull'attività societaria.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

I servizi cimiteriali sono considerati ad ogni effetto servizi di pubblico interesse generale per cui ESA-Com S.p.A. uniformerà l'erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:

➤ Universalità

Il servizio è garantito a favore della collettività indistintamente.

➤ Uguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

➤ Imparzialità

ESA-Com S.p.A. avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

➤ Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a ESA-Com S.p.A., quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

➤ Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di ESA-Com S.p.A. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. ESA-Com S.p.A. dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

➤ Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza.

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

➤ Legittimità

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, l'azienda si doterà di una carta degli Standard di servizio.

SEZIONE C

C.1 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il Comune intende utilizzare il modello "in House providing" per l'affidamento dei servizi in parola. La definizione del modello "in House providing" è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società ESA-Com S.p.A. Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto rappresentati nella sezione successiva, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in House, con riferimento particolare:

- a) alla partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in House (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- b) al controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in House un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario);
- c) alla destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Rispetto ai suddetti elementi l'analisi è stata effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dalla Direttiva 24/2014/UE, la quale stabilisce che "Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

C.2 SUSSISTENZA DEI REQUISITI EUROPEI E NAZIONALI E DESCRIZIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

- nello statuto della società ESA-Com. S.p.A.;
- nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale (estratti dalla visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Verona);
- nel sistema dei controlli esercitati dal Comune sulla società ESA-Com S.p.A. in base agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, come desumibile dal Regolamento per il controllo analogo congiunto adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2021. La verifica e le risultanze della stessa sono esplicitate nei paragrafi seguenti, nei quali, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo analogo, sono riportati gli elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune e la società, con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati. La prima riga



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La seconda riga individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune e la società in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in House providing del servizio di gestione del verde pubblico, delle caditoie e dei servizi sopraelencati. La terza riga evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna;

- nel bilancio consolidato di cui agli artt. 151, comma 8, e 233bis del D.Lgs. 267/2000.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Preliminarmente si rileva che il costo per il servizio cimiteriale comunale è un valore particolarmente complesso da comparare sia per la diversa articolazione dei capitolati prestazionali, sia perché le strutture cimiteriali dei vari comuni non sono identiche tra loro, tenendo in considerazione parametri quali il numero di abitanti, il tasso di mortalità ogni 1000, abitanti, lo stesso numero di cimiteri presenti in ogni territorio e la distanza fra gli stessi. Inoltre moltissimi comuni procedono secondo l'affidamento in house providing.

Per procedere all'analisi dei prezzi offerti da Esa-COM, e considerata l'impossibilità oggettiva di confrontare l'offerta con altre referenze – in quanto la documentazione reperibile da altri Comuni non consente una precisa identificazione dei prezzi unitari alla base delle rispettive procedure di affidamento – si è deciso di adottare come riferimento l'elenco tariffe dei servizi cimiteriali di AGECCii. Poiché tale tariffario, rivolto agli utenti finali, comprende un margine d'utile d'impresa, è stato applicato un ribasso del 25%, misura particolarmente prudenziale in considerazione della natura di servizio di pubblica utilità offerto da AGECC.

Cod.	Descrizione intervento	Un. di misura	Prezzo Esa-COM	Tariffa o Agec	Ribasso	Prezzo Agec ribassato	$\Delta \pm \%$
1	Tumulazione in Loculo di Testa	€/cad	200,00 €	510,00 €	25%	382,50 €	-47,71%
2	Tumulazione in Loculo a Fascia	€/cad	290,00 €	612,00 €	25%	459,00 €	-36,82%
3	Tumulazione di resti ossei o ceneri in loculo di testa	€/cad	90,00 €	184,00 €	25%	138,00 €	-34,78%
4	Tumulazione di resti ossei o ceneri in loculo di fascia o tomba di famiglia	€/cad	120,00 €	184,00 €	25%	138,00 €	-13,04%
5	Inumazione in campo comune (CON SPAZIO PER ESCAVATORE)	€/cad	220,00 €	586,00 €	25%	439,50 €	-49,94%
6	Inumazione con scavo Manuale	€/cad	600,00 €	586,00 €	25%	439,50 €	36,52%
7	Inumazione Indecomposti	€/cad	130,00 €	586,00 €	25%	439,50 €	-70,42%
8	Estumulazione da loculo di Testa	€/cad	180,00 €	503,00 €	25%	377,25 €	-52,29%
9	Estumulazione da loculo di Fascia	€/cad	270,00 €	603,60 €	25%	452,70 €	-40,36%
10	Traslazione feretro in tomba di famiglia	€/cad	300,00 €	587,00 €	25%	440,25 €	-31,86%
11	Traslazione da sepoltura ad altra sepoltura	€/cad	350,00 €	703,00 €	25%	527,25 €	-33,62%
12	Esumazione ordinaria	€/cad	290,00 €	549,00 €	25%	411,75 €	-29,57%
13	Esumazione straordinaria	€/cad	360,00 €	1.959,00 €	25%	1.469,25 €	-75,50%
14	Esumazione straordinaria con scavo a mano	€/cad	740,00 €	1.959,00 €	25%	1.469,25 €	-49,63%
15	Esumazione da campo Indecomposti	€/cad	150,00 €	549,00 €	25%	411,75 €	-63,57%
16	Apertura e ispezione loculo di testa	€/cad	90,00 €	241,00 €	25%	180,75 €	-50,21%
17	Apertura e ispezione loculo di fascia o tomba di famiglia	€/cad	120,00 €	424,00 €	25%	318,00 €	-62,26%



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dall'analisi sopra condotta, si evince come l'elenco prezzi formulato da Esa-COM Spa rapportato all'elenco prezzi di AGECE per gli interventi relativi ai servizi cimiteriali del comune sia mediamente inferiore nella misura del 41,47%.

Dal confronto dei prezzi offerti da Esa-COM con il costo attuale del servizio, si rilevano variazioni di poco conto, sia in aumento che in diminuzione, considerando le singole tipologie di operazioni cimiteriali, tenendo altresì in considerazione il fatto che i prezzi applicati dall'attuale affidatario sono rimasti invariati per l'intera durata biennale del contratto. Occorre tuttavia precisare che, a differenza delle Aziende private, per le Aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta "la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto l'economicità può dirsi realizzata se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dei bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi". Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico a valere nel tempo dell'organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti.

Occorre in questa sede considerare una serie di ulteriori elementi:

- 1) la gestione con modalità in house, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con lo scopo di lucro, elemento che consente di mantenere più bassi i costi a carico della collettività;
- 2) la gestione con soggetto che opera in house riduce il rischio di contenzioso, poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolte mediante apertura di una trattativa tra le parti, così riducendo il rischio che l'ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti da un contenzioso giudiziale.

Il grado di soddisfazione derivante dai risultati del servizio reso nei comuni già affidatari del medesimo induce a ritenere opportuno ed efficiente affidare il servizio in oggetto in capo al medesimo affidatario.

CONCLUSIONI

Ciò posto, occorre sottolineare che la gestione delle operazioni cimiteriali, ancorché può sembrare del tutto simile ad altri servizi pubblici locali, presenta caratteristiche peculiari. Essa, infatti, non si esaurisce nella mera esecuzione di azioni ordinarie, ma opera mediante azioni mirate il cui esito incide direttamente sull'utenza, sia a livello individuale che collettivo.

A livello individuale interagisce con la sfera affettiva e psicologica di ciascun soggetto coinvolto da un evento luttuoso. A livello collettivo, interagisce con il sistema culturale locale in rapporto agli usi e alle abitudini sociali consolidate.

Questa particolarità, propria del servizio cimiteriale, strettamente connessa alla percezione soggettiva e collettiva del rito funebre, comporta che il servizio debba essere svolto sempre con la massima precisione, attenzione, discrezione e riguardo verso le aspettative dell'utenza.

Le modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali, quindi, oltre all'esigenza di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica, devono soddisfare ulteriori bisogni che incidono sui cosiddetti aspetti economici intangibili.

La scelta di gestire le operazioni cimiteriali mediante il ricorso all'affidamento in house si rileva ottimale in quanto garantisce l'esercizio costante della funzione di controllo e verifica affinché l'erogazione dei relativi servizi avvenga in base alle regole fissate ex ante dal capitolato secondo una declinazione dei principi del vigente ordinamento giuridico.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Il Comune di Bovolone, alla luce delle precedenti considerazioni, deve pertanto, in quanto Ente affidante, preoccuparsi di affidare i servizi, per il loro svolgimento, ad un soggetto tenendo presente che si tratta di servizi destinati potenzialmente ad una universalità di utenti e tenendo presente, altresì, che i destinatari delle prestazioni non rivestono la qualifica di parti contraenti, ma sono tutelati in quanto collettività e portatori di un interesse comune.

Considerato che la società ESA-Com S.p.A. ha le caratteristiche per essere affidataria diretta in House providing del servizio in oggetto, senza osservanza delle regole generali di concorrenza, in quanto:

- è una società a capitale interamente pubblica controllata al 100% da Enti Pubblici;
- il controllo analogo congiunto esercitato è da intendersi, secondo giurisprudenza nazionale e comunitaria, quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica, quale controllo dell'attività operativa, non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con esame dei principali atti di gestione;
- l'attività economica è svolta a vantaggio dei soci, quali soggetti controllanti. In tal caso infatti si ricade nella tipica ipotesi dell'affidamento in House in cui i Comuni utilizzano le prestazioni della società per fini pubblici e per destinarle principalmente a suo vantaggio come se si trattasse di un servizio interno.

Il Comune, valutati gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei Servizi Pubblici Locali, intende esprimere la volontà di utilizzare la modalità dell'affidamento "in house" a favore di ESA-Com Spa, in quanto con la quota di partecipazione nella citata società è possibile:

- incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
- razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
- aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;
- ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri servizi gestiti da ESA-Com S.p.A.;

L'affidamento col metodo in house providing, inoltre, risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto/concessione;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente, unitamente alle restrizioni delle assunzioni negli Enti Pubblici, non consente al momento di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la società "in house", la quale per la natura di ente strumentale dell'Amministrazione partecipante, opera (non già per fini di lucro) per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico della medesima Amministrazione;
- garantisce una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'"in house providing";
- i costi del servizio offerto da ESA-Com, in proporzione agli interventi previsti, sono inferiori a quelli correnti di mercato (mediamente del 41,47% con riferimento al prezziario AGEV);
- si riducono in modo sostanziale i rischi di contenzioso tra le parti tipici degli affidamenti con il ricorso al mercato in caso di inadempienze contrattuali.
- si ritiene, infine, che vi sarà un'utilità per l'Amministrazione anche in termini di efficacia e di trasparenza nella gestione dei servizi.

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che sussistono le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento in house, ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR) P.IVA
00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ESA-Com S.p.A. per il servizio sopra citato.

Per tali motivi si attesta l'opportunità degli affidamenti in oggetto, visto il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e la convenienza economica per l'Ente anche per quanto attiene la remuneratività del servizio e la sostenibilità dei costi.

Bovolone, lì 18/11/2025



IL Titolare di E.Q. del SETTORE n. 1
SERVIZI ALLA PERSONA

D.ssa Michela Lucchini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)